



REGOLAMENTO PRONTA DISPONIBILITA'- REPERIBILITA'

ART. 1 OGGETTO

L'istituto della Pronta disponibilità/ reperibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente, che deve garantire l'erogazione delle prestazioni non programmabili, dovute ad assenze improvvise di personale e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il luogo dell'intervento nel più breve tempo possibile dalla chiamata, nell'ambito dei turni di reperibilità adottato dall'APSP Matteo Remaggi per affrontare le situazioni di urgenza, in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi della struttura.

L'istituto si realizza pertanto nell'obbligo di attesa di essere chiamato nel periodo orario prestabilito (**cd. reperibilità passiva**), senza che a tale disponibilità segua ogni volta una effettiva prestazione di servizio; l'attività si concretizza nel momento dell'effettiva chiamata e nella conseguente prestazione lavorativa (**cd. reperibilità attiva**).

L'istituto si attiva in caso di carenza organica dovuta ad assenze improvvise di dipendenti che comportano l'impossibilità di sostituzioni e la presenza nel turno interessato di personale ridotto;

L'introduzione del servizio di pronta reperibilità, in via sperimentale per 6 mesi, risponde ad una precisa scelta organizzativa del datore di lavoro pubblico, funzionale alle sue esigenze, i lavoratori, addetti al servizio presso i quali è stato attivato l'istituto, non possono rifiutarsi di essere posti in reperibilità, nei termini previsti dalla disciplina contrattuale, dai regolamenti adottati dall'ente e dalle specifiche disposizioni del coordinatore competente.

ART. 2 TURNI DI REPERIBILITÀ

L'APSP MATTEO REMAGGI è tenuta a predisporre il Piano di Pronta disponibilità/ reperibilità.

La predisposizione del Piano deve garantire al di fuori dell'orario di servizio, avvalendosi di OSS ed INFERMIERI la gestione di situazioni di emergenza.

Nel Piano di Pronta disponibilità/ reperibilità dovranno essere esplicitati:

- a) modalità di attivazione, ed orari;
- b) monitoraggio e controllo.

Il turno di servizio della reperibilità è definito con la cadenza (mensile) definita dal Coordinatore competente. Per l'individuazione del personale da collocare in reperibilità è privilegiato il criterio della partecipazione volontaria (art.23 del CCNL del 14.9.2000). Ove ciò non sia effettivamente possibile, la copertura del servizio di reperibilità viene garantita anche attraverso la diretta individuazione da parte del coordinatore competente di lavoratori non volontari tra quelli assegnati al servizio, tenendo



Matteo Remaggi

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

conto, comunque, dei casi che impongono o possono legittimare eventuali forme di esclusione dal servizio.

In tal caso, deve essere acquisita la previa disponibilità del lavoratore o dei lavoratori eventualmente interessati. Resta sempre fermo il numero massimo di turni mensili da assegnare a ciascun dipendente. La determinazione dei turni di reperibilità terrà conto non solo del principio della necessaria rotazione tra i dipendenti interessati, ma anche della necessità di garantire una giusta alternanza con riferimento alle domeniche e alle festività infrasettimanali civili e religiose. Un lavoratore, per ipotesi, potrebbe essere anche adibito ad un nuovo servizio di reperibilità, aggiuntivo rispetto ad uno precedente in cui era già inserito. Tuttavia, in questa particolare fattispecie, nonostante la diversità dei due servizi, lo stesso non potrà mai superare il vincolo massimo mensile delle sei volte in un mese.

Per esigenze particolari, eccezionali e motivate, il dipendente già collocato in un turno di reperibilità può eventualmente farsi sostituire da altro dipendente dallo stesso indicato, purché preventivamente autorizzato dal coordinatore competente. Ove non sia altrimenti possibile, il coordinatore può ricercare i sostituti, in via prioritaria, tra quelli iscritti nel turno successivo, mediante disposizioni di servizio. Il personale subentrante, se iscritto nel turno immediatamente successivo, ha la facoltà di espletare il servizio anche nel turno previsto, oppure rinunciarvi. Nel caso di rinuncia, il coordinatore individuerà, mediante disposizioni di servizio, i sostituti

Art. 3- CASI DI ESCLUSIONE

Sono in ogni caso esclusi dal servizio di reperibilità:

- a) i dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata;
- b) i lavoratori legittimamente assenti dal servizio per la sussistenza di una delle diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro previste sia dalla legge che dal contratto collettivo (ad esempio: malattia, congedo di maternità, aspettative, ecc.). Infatti, essendo il rapporto di lavoro sospeso, il dipendente è esonerato dal suo obbligo di rendere la prestazione lavorativa per tutta la durata del periodo di sospensione. Pertanto, se il lavoratore non rende la sua prestazione ordinariamente prevista, neppure può, evidentemente, dare la sua disponibilità, nell'ambito del periodo di reperibilità, ad eseguirla ove fosse richiesta.
- c) i lavoratori in ferie, in considerazione della più forte tutela del profilo della fruizione delle ferie derivante dalle disposizioni del D.Lgs.n.66/2003.

ART. 4 SOGGETTI



Matteo Remaggi

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Sulla base dei Turni di Reperibilità sono tenuti al servizio di pronta disponibilità/ reperibilità i dipendenti in servizio, fatti salvi i casi di esenzione ex art.3.

Il personale che opera in Pronta disponibilità/ reperibilità è costituito di norma dagli operatori OSS ed INFERMIERI, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dal presente regolamento.

Art. 5 OBBLIGHI del dipendente

La partecipazione del dipendente al servizio di pronta reperibilità non può ritenersi di natura esclusivamente volontaria. Per il personale individuato ed inserito nel servizio di reperibilità, questa si configura come una prestazione assolutamente obbligatoria.

In caso di chiamata, da parte del personale infermieristico in turno per la sostituzione di personale assente, il dipendente interessato, timbrando la presenza col cartellino marcatempo, fornisce tempestiva ed adeguata informazione sulla effettiva presa di servizio.

L'infermiere che ha attivato la reperibilità comunicherà per scritto al coordinatore l'evento.

Il dipendente che, pur essendo inserito in un turno di reperibilità, di fatto non risulti effettivamente nei modi previsti dal regolamento adottato o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento, non ha più diritto al compenso maturato per il turno di reperibilità.

Il dipendente che contravviene a quanto previsto nel presente regolamento può incorrere in sanzioni disciplinari come previsto dal CCNL.

ART. 6 ORARI

Il servizio di pronta disponibilità/ reperibilità per gli OSS è limitato ai seguenti orari, come segue:

-dal lunedì alla domenica

dalle ore 06:00 alle ore 07:30

dalle ore 13:30 alle ore 14:30

dalle ore 20:00 alle ore 21:30

Il servizio di pronta disponibilità/ reperibilità per gli INFERMIERI è limitato ai seguenti orari, come segue:

-dal lunedì alla domenica

dalle ore 06:00 alle ore 08:00



Matteo Remaggi

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

dalle ore 12:30 alle ore 14:30

Entro il giorno 10 di ciascun mese il coordinatore è tenuto a trasmettere i prospetti definitivi dei turni del mese appena concluso all'ufficio del personale

ART. 7 COMPENSI

Per il personale OSS e INFERMIERI la pronta disponibilità/ reperibilità ha durata di quattro ore; essa dà diritto ad una indennità di euro 3,79 lorde.

In caso di reperibilità ricadente in un giorno festivo l'indennità è raddoppiata e sarà pari a 7,58 euro lorde.

Nella settimana in cui usufruisce del riposo compensativo, il dipendente è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto per cui lo stesso, non comporta una riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o, su richiesta dell'interessato, come recupero orario, in entrambi i casi purché l'operatore abbia assolto integralmente il proprio debito orario, avuto riguardo al saldo progressivo rilevato alla fine del mese precedente.

Il suddetto compenso non può essere erogato al dipendente interessato che sia chiamato a prestare una effettiva attività lavorativa a richiesta dell'ente e, quindi, durante le ore di servizio effettivamente prestato, il compenso può sorgere solo relativamente ai periodi temporali non coperti dalla ordinaria attività lavorativa. Ai dipendenti inseriti in un turno di reperibilità e che, per qualsiasi motivo, non rendano effettivamente il servizio, non può in nessun caso essere erogata l'indennità. Nel caso in cui il servizio di reperibilità, a seguito di un impedimento sopraggiunto (malattia, indisposizione, ecc.), abbia durata inferiore a quella prestabilita, l'indennità è riconosciuta solo per le ore di effettivo servizio prestato.

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione della delibera del CDA di approvazione